

.....

**L'IPOTESI DI ACCORDO DEL PERSONALE DELLE FORZE DI
POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE E LO SCHEMA DI
CONCERTAZIONE DEL PERSONALE DELLE FORZE DI
POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE SONO SUBORDINATI ALLA
VERIFICA DA PARTE DEL GOVERNO DELLA POSSIBILITA'
DELL'UTILIZZO DELL'80 PER CENTO DELLE RISORSE STANZIATE
ALL'ART.3, COMMA 47, DELLA LEGGE FINANZIARIA 2004 (200
MILIONI DI EURO) PER INCREMENTARE L'INDENNITA'
PENSIONABILE**

.....

**IPOTESI DI ACCORDO DEL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA
AD ORDINAMENTO CIVILE
BIENNIO ECONOMICO 2004/2005
BOZZA DEL 9 giugno 2004**

TITOLO I

Forze di polizia ad ordinamento civile

1. Ambito di applicazione e durata.

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni ed integrazioni, la presente ipotesi di accordo si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.

2. La presente ipotesi di accordo concerne gli aspetti retributivi ed è valida per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005.

3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della presente ipotesi di accordo, al personale di cui al comma 1 è corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 195 del 1995.

2. Nuovi stipendi.

1. Dal 1° gennaio 2004, gli stipendi del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, stabiliti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Livelli	Incrementi mensili lordi (Euro)	Stipendi tabellari annui lordi (Euro)
IX	33,90	14.844,14
VIII	30,86	13.013,64
VII-bis	29,53	12.216,25
VII	28,19	11.421,14
VI-bis	27,00	10.703,57
VI	25,81	9.984,79
V	24,28	9.067,95

2. Dal 1° gennaio 2005, il valore del punto parametrico, stabilito dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in € 154,50 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, individuato nella tabella 3 allegata al medesimo decreto legislativo, è, pertanto, rideterminato nelle misure annue lorde di seguito indicate:

Qualifiche	Parametro	Stipendi annui lordi dal 1° gennaio 2005 (Euro)
Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate	150,00	23.175,00
Commissario capo e qualifiche equiparate	144,50	22.325,25
Commissario e qualifiche equiparate	139,00	21.475,50
Vice commissario e qualifiche equiparate	133,25	20.587,13
Ispettore superiore SUPS sostituto commissario e qualifiche equiparate	139,00	21.475,50
Ispettore superiore SUPS (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate	135,50	20.934,75
Ispettore superiore SUPS e qualifiche equiparate	133,00	20.548,50
Ispettore capo e qualifiche equiparate	128,00	19.776,00
Ispettore e qualifiche equiparate	124,00	19.158,00
Vice Ispettore e qualifiche equiparate	120,75	18.655,88
Sovrintendente capo (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate	122,50	18.926,25
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate	120,25	18.578,63
Sovrintendente e qualifiche equiparate	116,25	17.960,63
Vice Sovrintendente e qualifiche equiparate	112,25	17.342,63
Assistente capo (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate	113,50	17.535,75
Assistente capo e qualifiche equiparate	111,50	17.226,75
Assistente e qualifiche equiparate	108,00	16.686,00
Agente scelto e qualifiche equiparate	104,50	16.145,25
Agente e qualifiche equiparate	101,25	15.643,13

3. I valori stipendiali di cui al comma 2 assorbono gli incrementi attribuiti dal 1° gennaio 2004 ai sensi del comma 1.

4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dal comma 2, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n.193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.

5. Gli importi stabiliti dai commi 1 e 2 assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza contrattuale, dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.

3. Effetti dei nuovi stipendi.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, le nuove misure del trattamento stipendiale risultanti dall'applicazione della presente ipotesi di accordo hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione della presente ipotesi di accordo sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza della presente ipotesi di accordo, fatto salvo quanto previsto dal comma 3. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3. Per il personale comunque cessato dal servizio nell'anno 2004, con diritto a pensione, i benefici stipendiali risultanti dall'applicazione della presente ipotesi di accordo sono computati ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, per il 2004, negli importi di cui all'articolo 2, comma 1, e, per il 2005, negli ulteriori importi mensili lordi di seguito indicati, corrispondenti a quelli attribuiti a titolo di miglioramento stipendiale per l'anno 2005 al personale in servizio di pari qualifica ed anzianità.

Qualifiche	Livelli	Euro
Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate	IX	32,98
Commissario capo e qualifiche equiparate	VIII	33,56
Commissario e qualifiche equiparate	VIII	31,11
Vice commissario e qualifiche equiparate	VII BIS	29,88
Ispettore superiore SUPS sostituto commissario e qualifiche equiparate	VII BIS	32,44
Ispettore superiore SUPS (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate	VII BIS	30,88
Ispettore superiore SUPS e qualifiche equiparate	VII BIS	29,77
Ispettore capo e qualifiche equiparate	VII	28,88
Ispettore e qualifiche equiparate	VI BIS	28,28
Vice Ispettore e qualifiche equiparate	VI	28,02
Sovrintendente capo (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate	VI BIS	27,61
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate	VI BIS	26,61
Sovrintendente e qualifiche equiparate	VI	26,02

Vice Sovrintendente e qualifiche equiparate	VI	24,23
Assistente capo (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate	V	26,32
Assistente capo e qualifiche equiparate	V	25,43
Assistente e qualifiche equiparate	V	23,87
Agente scelto e qualifiche equiparate	V	22,31
Agente e qualifiche equiparate	V	21,44

4. Ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, gli importi di cui alla tabella riportata nel comma 3 non producono effetti sugli scatti e sugli emolumenti indicati dall'art.3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n.193, che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, confluiscono nello stipendio basato sul sistema dei parametri.

5. La corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione della presente ipotesi di accordo avviene, in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

6. Le nuove misure del trattamento stipendiale di cui all'articolo 2 non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. Le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario restano quelle fissate dall'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, riportate nella seguente tabella:

Qualifiche	2004	2005	Feriale	Festivo o notturno	Notturmo festivo
	Livelli	Parametri			
Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate	IX	150,00	13,48	15,24	17,58
Commissario capo e qualifiche equiparate	VIII	144,50	12,27	13,87	16,01
Commissario e qualifiche equiparate	VIII	139,00	12,27	13,87	16,01
Vice commissario e qualifiche equiparate	VII BIS	133,25	11,71	13,24	15,27
Ispettore superiore SUPS sostituto commissario e qualifiche equiparate	VII BIS	139,00	11,71	13,24	15,27
Ispettore superiore SUPS (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate	VII BIS	135,50	11,71	13,24	15,27
Ispettore superiore SUPS e qualifiche equiparate	VII BIS	133,00	11,71	13,24	15,27
Ispettore capo e qualifiche equiparate	VII	128,00	11,21	12,67	14,62
Ispettore e qualifiche equiparate	VI BIS	124,00	10,74	12,14	14,00
Vice Ispettore e qualifiche equiparate	VI	120,75	10,26	11,60	13,39
Sovrintendente capo (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate	VI BIS	122,50	10,74	12,14	14,00
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate	VI BIS	120,25	10,74	12,14	14,00
Sovrintendente e qualifiche equiparate	VI	116,25	10,26	11,60	13,39
Vice Sovrintendente e qualifiche equiparate	VI	112,25	10,26	11,60	13,39
Assistente capo (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate	V	113,50	9,65	10,91	12,59
Assistente capo e qualifiche equiparate	V	111,50	9,65	10,91	12,59
Assistente e qualifiche equiparate	V	108,00	9,65	10,91	12,59
Agente scelto e qualifiche equiparate	V	104,50	9,65	10,91	12,59
Agente e qualifiche equiparate	V	101,25	9,65	10,91	12,59

4. Indennità pensionabile.

1. Le misure dell'indennità mensile pensionabile stabilite dall'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono rideterminate a decorrere dalle date di seguito indicate, nei seguenti importi mensili lordi:

a) dal 1° gennaio 2004:

Qualifiche	Euro
Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate	761,30
Commissario capo e qualifiche equiparate	747,20
Commissario e qualifiche equiparate	740,40
Vice commissario e qualifiche equiparate	710,40
Ispettore superiore SUPS e qualifiche equiparate	723,30
Ispettore capo e qualifiche equiparate	690,70
Ispettore e qualifiche equiparate	669,20
Vice Ispettore e qualifiche equiparate	648,30
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate	666,20
Sovrintendente e qualifiche equiparate	626,80
Vice Sovrintendente e qualifiche equiparate	623,70
Assistente capo e qualifiche equiparate	561,10
Assistente e qualifiche equiparate	510,80
Agente scelto e qualifiche equiparate	467,20
Agente e qualifiche equiparate	429,80

b) dal 1° gennaio 2005:

Qualifiche	Euro
Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate	777,20
Commissario capo e qualifiche equiparate	762,80
Commissario e qualifiche equiparate	755,80
Vice commissario e qualifiche equiparate	725,20
Ispettore superiore SUPS e qualifiche equiparate	738,40
Ispettore capo e qualifiche equiparate	705,10
Ispettore e qualifiche equiparate	683,20
Vice Ispettore e qualifiche equiparate	661,80
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate	680,10
Sovrintendente e qualifiche equiparate	639,90
Vice Sovrintendente e qualifiche equiparate	636,80
Assistente capo e qualifiche equiparate	572,80
Assistente e qualifiche equiparate	521,50
Agente scelto e qualifiche equiparate	477,00
Agente e qualifiche equiparate	438,80

5. Indennità di presenza festiva.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, al personale che presta servizio in un giorno festivo, l'indennità di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n.140, è rideterminata nella misura lorda di euro 12,00 per ogni turno.

6. Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali.

1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, ed all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, è incrementato delle seguenti risorse economiche annue:

a) Per l'anno 2004:

- 1) Polizia di Stato: € 10.241.000,00;
- 2) Corpo di polizia di penitenziaria: € 4.191.000,00;
- 3) Corpo forestale dello Stato: € 791.000,00.

b) Per l'anno 2005:

- 1) Polizia di Stato: € 16.841.000,00;
- 2) Corpo di polizia di penitenziaria: € 6.781.000,00
- 3) Corpo forestale dello Stato € 1.205.000,00;

2. Gli importi di cui al comma 1 non comprendono l'IRAP e gli oneri contributivi a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2004 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.

3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

.....

**I VALORI INDICATI NEL PRESENTE ARTICOLO DOVRANNO
ESSERE RIDETERMINATI IN CASO DI EMANAZIONE DEL DECRETO
LEGGE SUL "RIALLINEAMENTO"**

.....